



Venezia, 23/02/2016
P.G. 2016/91091

IL DIRETTORE

Premesso che:

- L'art. 63, comma 1, del D.lgs. 446/1997, "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", ha previsto che *"Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.[...]."*;
- Con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 8-9 marzo 1999 è stato approvato il Regolamento Comunale Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
- L'art.1 c.1 e 2, rubricato *"Occupazioni soggette a concessione"*, del Regolamento Comunale COSAP del Comune di Venezia riporta: *"1. Il presente Regolamento si applica alle occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, di strade, aree e degli spazi sottostanti e sovrastanti a queste, appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune di Venezia, nonché di aree di proprietà privata, soggette a servitù di pubblico passaggio, site nel territorio del Comune di Venezia, e di tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune. 2. La servitù di pubblico passaggio sulle aree di proprietà privata comporta l'applicazione del presente Regolamento anche se costituita per usucapione e non ancora iscritta negli elenchi classificatori. [...]"*.

Atteso che

- Il Regolamento succitato, invero, pur non declinando espressamente tale principio, riconosce l'applicabilità dell'intera disciplina anche alle aree private soggette a pubblico passaggio, pertanto, anche gli artt. 2 e 5, relativi all'obbligo di ottenere apposita concessione, e l'art. 28, rubricato *"Criteri di determinazione del canone"*;

- Per tali motivi si ritiene necessario, al fine di assicurare una corretta applicazione del suddetto Regolamento, chiarire che il regime di rilascio della concessione e l'applicazione del relativo canone di occupazione va applicato anche alle aree di proprietà privata soggette a pubblico passaggio

Tutto ciò premesso,

Considerato che:

- Tale norma Regolamentare, pur non declinando espressamente tale principio, lo presuppone stando il tenore e la *ratio* intrinseca delle norme citate nelle premesse;
- Appare opportuno chiarire che il regime autorizzatorio nonché l'applicazione del relativo canone, come sopra declinato, debba essere applicato anche alle occupazioni di suolo di suolo privato aperte al pubblico passaggio;

DISPONE

- Che, al fine di assicurare una corretta applicazione del Regolamento COSAP, il regime di rilascio della concessione e l'applicazione del relativo canone di occupazione vada applicato anche alle aree di proprietà privata soggette a pubblico passaggio

La presente disposizione è immediatamente applicabile a tutte le occupazioni di suolo pubblico in essere.

IL DIRETTORE
Dott. Piero Dei Rossi
f.to Piero Dei Rossi

Disposizione depositata presso
la Direzione Finanza, Bilancio e Tributi